



PRIMA NOTA SULLE MISURE PRINCIPALI PER COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024 (AS 926)

Nel testo del disegno di legge di bilancio 2024 approvato dal Governo e trasmesso in prima lettura al Senato, si segnalano i seguenti contenuti principali di interesse di Comuni e Città metropolitane.

FONDI E CONTRIBUTI PER GLI ENTI LOCALI

Contributo ai Patti con i Comuni (Art. 79)

La norma assegna ai Comuni capoluogo che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un fondo con dotazione annua di 50 milioni di euro per 10 anni (dal 2024 al 2033). Tali accordi sono stipulati tra Governo e Comuni capoluogo di provincia con disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, o con Comuni sede di città metropolitana con un debito pro-capite superiore ad 1.000 euro, che non abbiano già in corso l'analoga procedura di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022.

Nell'ambito di ciascun accordo è previsto un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale con misure e cronoprogrammi definiti. (Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un e comuni capoluoghi di provincia, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022).

La norma coinvolge i sette capoluoghi di provincia e i due capoluoghi di città metropolitana che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere il patto di cui alle norme sopra citate.

Il contributo è vincolato "prioritariamente" al ripiano della quota annuale del disavanzo e in via residuale alla copertura degli oneri di rimborso delle quote capitali dei debiti. Il riparto è effettuato, entro il 31 marzo 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti Comuni.

La norma, infine, a partire dal 2025, condiziona l'erogazione del contributo all'esito delle verifiche della COSFEL di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La norma pone rimedio ad una disparità, più volte segnalata dall'ANCI, tra il trattamento e i capoluoghi di provincia e quello riservato alle città maggiori, i cui percorsi di risanamento sono stati fin dal 2022 assistiti da una contribuzione statale. Purtroppo, non si prevede la riapertura dei termini per aderire al patto per il risanamento per i capoluoghi che non hanno a suo tempo intrapreso da diversi altri capoluoghi di provincia, anche in considerazione dell'assenza di contribuzione.

Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario (Art. 80)

La norma prevede l'assegnazione, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di un contributo di 10 milioni di euro ai Comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei Comuni beneficiari. Detto contributo è ripartito, entro il 31 marzo 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

I Comuni capoluogo di città metropolitana possono incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF di 0,4 punti percentuali e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero.

I Comuni in questione possono proporre ai propri creditori la definizione transattiva del credito e possono ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall'Organismo straordinario di liquidazione (OSL) nel corso del dissesto. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

Sulla base dei dati disponibili, la norma in questione coinvolge il solo Comune di Catania, che viene così di fatto ricompreso nel percorso di risanamento di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022, che ha coinvolto 4 grandi città.

Contributi progettazione enti locali (Art. 81)

La norma modifica l'articolo 51 della legge 160/2019 inerente ai contributi per la progettazione in favore degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla progettazione "definitiva ed esecutiva" favorendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Inoltre, il fondo viene integrato prevedendo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (prima erano 200 mln) e confermando invece i 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

*I Comuni trasmettono la richiesta del contributo al Ministero dell'interno **entro il 15 gennaio di ciascun anno di riferimento** (art. 52, co. 1, L. 160/2019), attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), sulla base di uno specifico modello di certificazione predisposto dal Ministero. Entro il **28 febbraio** dell'anno di riferimento il Ministero dell'interno determina*

*l'ammontare del contributo per ciascun comune (art. 53, co. 1). Entro **sei mesi** dall'emanazione del decreto di assegnazione gli enti hanno l'obbligo di assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione (art. 56, co. 1, come modificato dall'art. 8-bis, co. 6, lett. a, del dl 13/2023).*

Si ricorda che le risorse relative alle annualità 2022 (280 mln di euro) e 2023 (350 mln di euro) sono state assegnate con i decreti del Ministero dell'interno rispettivamente del 10 giugno 2022 e del 28 ottobre 2022, quest'ultimo contenente lo scorrimento della graduatoria delle richieste ritenute ammissibili per l'anno 2022.

Interventi per il Giubileo (Art. 82)

La norma istituisce nello Stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026; è altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Tale fondo è destinato alla pianificazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, anche con riferimento alle relative risorse umane.

La norma consente altresì a tutti i Comuni che possono istituire l'imposta di soggiorno (Comuni capoluogo di provincia, Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, nonché le unioni di Comuni) di incrementare, nel limite di 2 euro, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Anche il contributo di soggiorno in vigore presso i Comuni di Roma Capitale e Venezia può essere incrementato della stessa misura di 2 euro oltre l'attuale limite massimo che in questi casi è di 10 euro. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

La norma reca inoltre un'esplicita inclusione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra i servizi finanziabili con il gettito dell'imposta e del contributo di soggiorno.

Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate (Art. 85)

La norma istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022.

La norma recepisce parzialmente una richiesta dell'ANCI, che in realtà puntava alla stabilizzazione a regime del contributo analogo di 50 milioni disposto per il solo 2022, nonché al suo inserimento nel Fondo di solidarietà comunale come quota specifica a sostegno dei piccoli comuni svantaggiati che sono molto spesso penalizzati dai criteri perequativi. Anche in questo caso il contributo è disposto per il solo 2024 e mantiene i criteri forse troppo

restrittivi del 2022, in particolare per ciò che riguarda il requisito del reddito medio pro capite (inferiore di almeno 3mila euro rispetto al dato nazionale). Come per il 2022, il contributo dovrebbe beneficiare circa mille piccoli Comuni.

Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Art. 57)

La norma è finalizzata a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prorogando al 2024 il meccanismo previsto dall'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in L. 91/2022 – da attuare tramite un decreto del MIT - **relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024** (in luogo del precedente riferimento al 31.12.2023).

E', quindi, prevista l'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello emanato con riferimento al 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, per definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ed i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti **le lavorazioni nel succitato periodo gennaio 2023-dicembre 2024**.

La richiamata proroga al 31 dicembre 2024 è estesa anche agli **accordi quadro**, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle **concessioni di lavori** in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 – che non hanno avuto accesso al FOI - relativamente alle **lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024**. Inoltre, possono accedere al fondo, fino al 31 dicembre 2024, **gli accordi quadro di lavori** - con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 - **già in esecuzione alla data del 17 agosto 2023** (entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) per le lavorazioni eseguite e contabilizzate **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024**.

La norma, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 700 milioni per l'anno 2024 (prima erano 500 mln) e, per l'anno 2025 vengono stanziati 100 milioni di euro.

Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (Artt. 83 e 84)

Le due norme hanno la finalità di recepire le **prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023**, che aveva eccepito l'illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell'applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della "sanzione" rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate.

In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l'eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l'utilizzo dei fondi, quali l'intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l'art. 120 della Costituzione.

Sulla base di queste premesse, **l'art. 83-Rimodulazione del FSC** riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai

servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-*quinquies*) (servizi sociali), d-*sexies*) (asili nido) e d-*octies*) (trasporto studenti con disabilità) dell'art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (art. 84)**, esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC.

Successivamente al raggiungimento dell'ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l'obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati (ved. tabella seguente).

L'operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.

FSC e Fondo equità livello servizi (artt. 83-84 del ddl Bilancio 2024) - in mln. di euro

Anno	Dotazione del FSC (a legislazione 2023)	di cui Potenziamento Servizi sociali	di cui Potenziamento Asili nido	di cui Potenziamento Trasporto scolastico studenti con disabilità	Dotazione del Fondo speciale equità livello servizi	Dotazione FSC ex ddl Bilancio 2024	differenza a - (b + c)
2020	100,0	-	-	-	-	-	-
2021	100,0	215,9	-	-	-	-	-
2022	100,0	298,9	120,0	30,0	-	-	-
2023	7.157,5	351,9	175,0	50,0	-	7.157,5	-
2024	7.476,5	405,9	230,0	80,0	-	7.476,5	-
2025	7.619,5	458,9	300,0	100,0	858,9	6.760,6	-
2026	7.830,5	519,9	450,0	100,0	1.069,9	6.760,6	-
2027	8.569,5	588,9	1.100,0	120,0	1.808,9	6.760,6	-
2028	8.637,5	656,9	1.100,0	120,0	1.876,9	6.760,6	-
2029	8.706,5	725,9	1.100,0	120,0	725,9	7.980,6	-
2030	8.744,5	763,9	1.100,0	120,0	763,9	7.908,6	72,0
2031	8.744,5	763,9	1.100,0	120,0	-	8.672,5	72,0

Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale il regime sanzionatorio viene modificato (commi 3-6 dell'art. 84) con l'attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell'interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario. Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni.

Fatte salve le variazioni indicate, la disciplina di utilizzo e rendicontazione dei tre segmenti confluiti nel Fondo speciale equità livello servizi dei fondi speciali ricalca quella già in vigore. In particolare, i maggiori importi relativi al potenziamento dei **servizi sociali** restano assegnati a tutti i Comuni in proporzione del coefficiente di riparto del fabbisogno standard per la funzione sociale rinnovato dal 2011 con l'obiettivo di ottenere una maggior equivalenza tra enti simili collocati nelle aree del Paese più e meno dotate alla luce dell'istruttoria condotta. Inoltre, viene parimenti incorporata una modifica alla lettera d-*quinquies*), recata dalla legge di bilancio 2022 (co 734), secondo la quale i fondi in questione dovrebbero assicurare anche il raggiungimento "entro il 2026" una dotazione territoriale di assistenti sociali non inferiore ad un rapporto con la popolazione di 1:6.500. Tale integrazione comporta notevoli problemi di capienza in quanto gli incrementi sono stati determinati senza considerare tale obiettivo, tanto più che la Commissione tecnica per i

fabbisogni standard (CTFS) non ha mai svolto l'istruttoria prevista dalla legge su questo aspetto dei servizi sociali.

Anche per quanto riguarda i fondi aggiuntivi su asili nido e servizi sociali la norma relativa al nuovo fondo speciale riprende integralmente le previsioni delle attuali rispettive quote del Fondo di solidarietà comunale (lettere d-*sexies*) e d-*octies*), co. 449, l. 232/2016.

Revisione della spesa (Art. 88)

L'articolo 88 dispone per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole.

Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato), "tenendo conto" delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all'articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022.

La determinazione del taglio è stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città. In assenza di intesa il Governo può procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto alla CSC.

Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Ministero dell'Interno sulle spettanze del FSC, ovvero in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione di legge (co. 10), i Comuni accertano per intero l'ammontare del FSC spettante e iscrivono in spesa l'ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l'importo con apposito mandato di pagamento a valere sull'entrata.

Rientrano nella legislazione, dopo otto anni, dispositivi di taglio di risorse a carico degli enti territoriali. L'importo annuale del nuovo taglio è provvisoriamente rapportabile allo 0,5% dell'importo complessivo della spesa corrente da rendiconto 2022 ridotta dell'importo della Missione 12, fatte salve le variazioni che potranno derivare dalla necessità di tener conto delle assegnazioni PNRR (aspetto, peraltro, di non chiara interpretazione).

Si deve ricordare che già a legislazione vigente (l. 178/2020) è previsto un taglio di 100 mln annui sui Comuni e di 50 mln. per le Città metropolitane e le Province (cd. "spending review informatica"). È possibile per l'annualità 2023 non sarà applicato il taglio previsto, ma nel complesso, la riduzione di risorse a carico dei Comuni che si prospetta nel quinquennio 2024-2028 supera il miliardo e mezzo di euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE/SCUOLA

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (Art. 2)

La norma incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) non superiore a 15.000 euro. Si ricorda

che l'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ha esteso l'ambito di operatività del suddetto fondo all'acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Infine, si incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (Art. 4)

La norma riconosce per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. A tal fine autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, disponendo il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Misure in materia di imposte (art. 11)

Abrogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5% disposta dall'art. 1 c. 72 della Legge di Bilancio 2023 sui prodotti della prima infanzia quali latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari a base di farine), seggiolini auto e pannolini, nonché per tutti i tipi di assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile.

Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 35)

La norma prevede un sostegno economico (Bonus Asilo nido) di 3.600 euro a favore delle famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro.

Misure in materia di congedi parentali (art. 36)

Per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.

Misure in materia sociale (art. 39)

Presso il MEF è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo confluiscono anche le risorse del precedente omonimo fondo istituito dall'art. 127 DPR 309/1990.

Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è incrementato di 6 milioni annui a decorrere dal 2024. Le risorse sono ripartite tra le Regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Art. 40)

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui

A tale fine vengono abrogati i seguenti fondi: «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità»; «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»; «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»; «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia».

In particolare, il nuovo fondo servirà per realizzare:

- a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; c) inclusione lavorativa e sportiva;
- d) turismo accessibile;
- e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;

Si demanda ad uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il MEF e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h). Per le finalità di cui alla lettera a), è previsto invece l'emanazione di un decreto previa intesa in sede di Conferenza unificata.

A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Viene, altresì, incrementato di 85 milioni di euro a decorrere dal 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel nuovo fondo unico per l'inclusione disabilità confluiscono anche le risorse per potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, servizi attualmente finanziati con un fondo "ad hoc" di 200 mln, in base alla Legge 234/21, commi 179 e 180 ora abrogati con l'art. 40.

Le risorse al momento previste dalla presente norma destano qualche preoccupazione in quanto il fondo è destinato ad un ventaglio ampio di finalità che l'importo messo a disposizione potrebbe non riuscire a soddisfare, in particolare per quanto attiene alle risorse destinate all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 (art. 10)

L'art. 10 dispone l'integrazione delle risorse destinate a coprire gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale pubblico del triennio 2022-2024, inizialmente alimentate con il comma 609 della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021). Tale integrazione ammonta, per le amministrazioni centrali dello Stato, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per gli Enti locali è previsto (comma 3) che gli oneri per il prossimo rinnovo contrattuale sono a carico dei propri bilanci, e che i relativi incrementi a decorrere dal 2024 sono determinati sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale statale: ciò si traduce in una previsione di incremento che si avvicina, per ciascuna amministrazione, al 5,8% del monte salari del personale in servizio.

Il comma 2 dell'art. 10 prevede inoltre un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale misura riguarderà solo il personale che non abbia già percepito il medesimo incremento in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2023, in applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023 (anticipo rinnovo contratti pubblici, misura facoltativa per gli Enti locali).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE/PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Misure in materia di immigrazione (Art. 66)

La norma prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 per far fronte a misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono individuati mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali.

Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (ART. 70)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Per il 2023, per la stessa finalità, erano stati stanziati 180 milioni di euro (art. 21, comma 9, del d.l. 145/2023)

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI INTERESSE IN MATERIA DI ENERGIA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E TPL

Misure in favore delle imprese (Art. 54)

In particolare sono di interesse i **Commi 1 e 2** della norma (recanti “*Finanziamento dei contratti di sviluppo*”) che sono volti a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il **soddisfacimento delle richieste già in essere** al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo. La misura è di interesse dal momento che i Contratti di sviluppo sono stati, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (tra cui M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla **filiera del trasporto pubblico su gomma** e M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle **rinnovabili** e alle **batterie**).

Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari (Art. 56)

In particolare è di interesse il **Comma 2** della norma (recante “*Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona*”) che è finalizzato a semplificare le procedure per la celere realizzazione degli interventi urgenti di **ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona** in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario (Art. 78)

La norma è volta a favorire gli **investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario** per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la **messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico**, anche con la finalità di **ridurre l'inquinamento ambientale**, per la rigenerazione urbana e la **riconversione energetica verso fonti rinnovabili**, nel limite complessivo di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028**. Il contributo spettante a ciascuna regione, indicato nella tabella 1 allegata alla norma in esame, potrà essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.